

TITOLO I – PROFILI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "CROCE BIANCA TRENTO ODV" con sede in TRENTO IN VIA IV NOVEMBRE 95/B , in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è una croce in corsivo a bordi azzurri con l'asse verticale che termina con 4 quadrati rossi come riportato nell'immagine seguente:



Il font della scritta è True Type - STOP

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apolitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge la seguente attività di interesse generale di cui al art. 5 del d.lgs 117/2017:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui al comma b) dell'art. 5 d.lgs 117/2017 quali, a fini meramente indicativi, ma non esaustivi:
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza territoriale;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - assistenza tecnica e sanitaria a manifestazioni culturali, sociali e sportive;
 - donazione di sangue e organi e trasporto degli stessi;
- b) Interventi e servizi sociali di cui al comma a) e c) dell'art. 5 d.lgs 117/2017 quali, a fini meramente indicativi, ma non esaustivi:
 - gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 - servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di veicoli attrezzati/ambulanza;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c) attività di educazione e formazione di cui al comma d) dell'art. 5 d.lgs 117/2017 quali, a fini meramente indicativi, ma non esaustivi:
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - attività di formazione, sviluppo e crescita culturale dei giovani con particolare riguardo alla partecipazione civica.

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- d) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui al comma i) dell'art. 5 d.lgs 117/2017 quali, a fini meramente indicativi, ma non esaustivi:
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- e) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale di cui al comma r) dell'art. 5 d.lgs 117/2017
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata di cui al comma v) dell'art. 5 d.lgs 117/2017
- g) promozione e tutela dei diritti in generale, di cui al comma w) dell'art. 5 d.lgs 117/2017 quali, a fini meramente indicativi, ma non esaustivi:
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- h) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui al comma y) art. 5 d.lgs 117/2017

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO II – SOCI

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, inoltrando il modulo di adesione redatto specificatamente dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono SOCI ORDINARI coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono SOCI VOLONTARI i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I SOCI VOLONTARI devono garantire un minimo di ore annuali di attività da dedicare all'associazione definite dal Regolamento. I SOCI VOLONTARI sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annua ferme restando le condizioni di cui sopra.

Sono SOCI ONORARI, nominati dal Consiglio Direttivo, coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione o comunque abbiano attivamente collaborato al raggiungimento dei fini statutari.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

L'associato che, prendendo visione dei libri sociali, è tenuto al rispetto del principio di riservatezza dei dati ed al rispetto del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa ovvero essere in regola con i limiti previsti dal Regolamento;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci volontari coloro che, in qualsiasi forma, intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro, rapporti retribuiti o rapporti di ordine patrimoniale.

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro i quali intrattengono o passano intrattenere con l'Associazione, rapporti di lavoro, rapporti retribuiti, anche indirettamente, rapporti di ordine patrimoniale o qualunque rapporto possa generare un conflitto di interesse.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per mancato assolvimento delle modalità di servizio
- c) per decadenza;
- d) per cessazione
- e) per esclusione;
- f) per recesso;

In particolare:

- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'abbia versata;
- b) Perde la qualità di socio il Socio Volontario che, a fine anno, non abbia rispettato le modalità di servizio previste dal Regolamento o per inattività prolungata ed ingiustificata;
- c) Perde la qualità di socio volontario per decadenza il socio volontario che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
- d) Perde la qualifica di socio per cessazione il socio volontario che perda i requisiti di idoneità necessari a svolgere le mansioni previste;
- e) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, o del Regolamento, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- f) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Tutti i provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere motivati.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) e e) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) e e) il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) e), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa, cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche dalle quali l'Associazione trae i mezzi per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sono quelle indicate dall'art. 33 comma 2 e dall'art. 56 comma 2 del d.lgs 117/2017 e cioè:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) I Rappresentanti dei Volontari (nel numero di 3)
- e) il Collegio dei revisori dei conti
- f) il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. E' consentita una sola delega per ciascun socio.

Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare i non soci solo su esplicito invito del Presidente e al solo fine consultivo.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- f) Fissa il limite di impiego del patrimonio da parte del Consiglio Direttivo per operazioni straordinarie, di norma fissato in €100.000,00 per operazioni ordinarie, modificabile con delibera annuale;
- g) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo e sull'esclusione del socio;
- h) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 36.

Art. 24 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio per la tutela dei relativi interessi, con possibilità di nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente, eletto tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile al termine di ogni mandato. L'assunzione della carica del presidente è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Qualora nessun candidato raggiunga, al primo scrutinio, la maggioranza richiesta, si provvederà al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di decadenza, per dimissioni o revoca, decadono tutti gli organi sociali e si rimanda all'assemblea ordinaria, convocata entro 10 giorni per nuove elezioni.

art. 25 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da numero 8 consiglieri eletti dall'assemblea; tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione. Le eventuali sedi o sezioni distaccate hanno il diritto di essere rappresentate in consiglio da un consigliere da loro nominato, con votazione separata, tra gli 8 componenti.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e il segretario. Il consiglio direttivo nomina altresì nella sua prima riunione un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici. Il direttore sanitario può essere scelto fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Il consiglio direttivo può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Il consiglio direttivo ha la facoltà di cooptare, anche temporaneamente, ma solamente a titolo consultivo per soggetti cooptati oltre il numero di 8 consiglieri, persone esperte ritenute utili alla gestione dell'Associazione.
5. Le funzioni del segretario, del direttore sanitario e di eventuali altri direttori di settore sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
6. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
7. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
9. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 26 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse interno.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 27 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- d. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- e. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- f. nomina il Direttore generale ed il Direttore Sanitario su proposta del Presidente
- g. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- i. delibera sulla esclusione degli associati.
- j. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche nella composizione integrata dai tre Rappresentanti dei Volontari;
- k. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche nella composizione integrata dai tre Rappresentanti dei Volontari;
- m. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per l'eventuale mancato rispetto dei principi statutari e del regolamento nella sua composizione integrata dai tre Rappresentanti di Volontari.
- n. determina l'importo annuale delle quote associative.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Decade dal suo incarico il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi entro dieci giorni come previsto dall'art. 17

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da eventuali due supplenti. Il presidente del collegio dovrà essere un iscritto al registro dei revisori contabili, e potrà essere eletto anche tra i non soci. I restanti componenti saranno eletti tra i soci, almeno uno dei quali tra i soci volontari. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 31 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, di cui almeno un socio volontario, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Delibera su eventuali ricorsi a provvedimenti disciplinari (ammonizioni o sospensioni) adottati dal consiglio direttivo esteso ai tre rappresentanti dei volontari.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 33 – Rappresentanti dei Volontari

I rappresentanti dei volontari, eletti dai soci volontari fra i soci volontari, durano in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

I rappresentanti dei volontari si fanno tramite tra le decisioni del consiglio direttivo ed i soci volontari e portavoce delle istanze/necessità dei soci volontari stessi.

Partecipano, su convocazione del Presidente, con diritto di voto, ai consigli direttivi allargati per quanto concerne delibere di approvazione di regolamenti, di modifica di regolamenti, su provvedimenti disciplinari nei confronti di soci ordinari e soci volontari.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 34 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. Sono regolamenti dell'associazione anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento Autisti e conduzione mezzi, il Regolamento uso social network, Regolamento gestione dati sensibili, Regolamento utilizzo divisa e D.P.I., Regolamento gruppo giovani ed ogni altro regolamento eventualmente necessario a regolare le attività dell'Associazione.

Art. 36– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo Settore che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta in linea con quanto scelto e deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art. 37 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.